



RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE DEL 25/10/2021

DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 138 -

OGGETTO: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute dalla Camera di Commercio di Roma ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P.

LA GIUNTA

Rammentato che il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. (*“Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”* di seguito, in breve, anche *“T.U.S.P.”*) ha dettato disposizioni rigorose in materia di costituzione, acquisto, mantenimento e gestione di società da parte delle pubbliche amministrazioni al fine di evitare forme di abuso dello strumento societario nonché di assicurare un'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, la tutela e la promozione della concorrenza e del mercato, nonché la razionalizzazione ed il contenimento della spesa;

Atteso che, al fine di dare concreta attuazione a tale indirizzo, il T.U.S.P. ha previsto, all'art. 20 (*“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”*) e all'art. 24 (*“Revisione straordinaria delle partecipazioni”*), che le pubbliche amministrazioni procedano, secondo precise scadenze temporali, ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni societarie, detenute direttamente o indirettamente, al fine di verificare costantemente la sussistenza, in concreto, delle condizioni e dei requisiti previsti dalla normativa vigente per il loro mantenimento;

Rammentato, a tal proposito, che in sede di prima applicazione del T.U.S.P. la Camera, con Deliberazione di Giunta n. 153 del 18 settembre 2017, ha provveduto ad effettuare, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 24, una Revisione straordinaria di tutte le partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore della richiamata normativa (23 settembre 2016), nell'ambito della quale sono state disposte puntuali misure di razionalizzazione;

Tenuto conto che la Camera, successivamente, sulla base di quanto disposto dal richiamato art. 20 del T.U.S.P., ha provveduto ad effettuare, a cadenza annuale, un'analisi del proprio assetto partecipativo, al fine di verificare la possibilità di effettuare ulteriori interventi di razionalizzazione rispetto a quanto disposto con la Revisione straordinaria, riconfermandone gli interventi già adottati;

Considerato che, premesso quanto sopra, la Camera è ora tenuta ad effettuare, entro il 31 dicembre 2021, la Revisione periodica delle proprie partecipazioni societarie detenute, direttamente e indirettamente, al 31 dicembre 2020;

Visto, in particolare, il richiamato art. 20 del T.U.S.P., il quale dispone, al comma 1, che le amministrazioni pubbliche *“effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”*;

Visto, inoltre, l'art. 20, comma 2, secondo il quale *“i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino”*:

- *“partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4”* (lett. a);
- *“società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti”* (lett. b);
- *“partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da Enti pubblici strumentali”* (lett. c);
- *“partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro”* (lett. d). Si rammenta, a tal proposito, che, in via transitoria, l'art. 26, comma 12-*quinquies*, del T.U.S.P. aveva disposto, per i trienni 2015-2017 e 2016-2018, una soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro;
- *“partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti”*, ad eccezione delle società di cui all'articolo 4, comma 7 (quelle *“aventi per oggetto sociale prevalente la*

gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici)” per le quali il successivo art. 26, comma 12-*quater*, prevede, solo ai fini della prima applicazione del criterio in oggetto, che debbano considerarsi i risultati dei cinque esercizi successivi all’entrata in vigore del T.U.S.P. (lett. e);

- *“necessità di contenimento dei costi di funzionamento”* (lett. f);
- *“necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”* (lett. g);

Segnalato che, fermo restando quanto sopra, occorre considerare, *in primis*, che l’art. 4, comma 1, del T.U.S.P. dispone che le pubbliche amministrazioni - ivi comprese dunque le Camere di Commercio - *“non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*;

Considerato che, nel rispetto del limite di cui sopra, lo stesso art. 4 prevede, al successivo comma 2, che le pubbliche amministrazioni possano mantenere, direttamente o indirettamente, partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- *“produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi”* (lett. a);
- *“progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016”* (lett. b);
- *“realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2”* (lett. c);
- *“autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Ente o agli Enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento”* (lett. d);
- *“servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di Enti senza scopo di lucro e di amministrazioni*

aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 50 del 2016” (lett. e);

Segnalato che, ai sensi del medesimo art. 4, commi 3, 6, 7 e 8, il T.U.S.P. considera ammissibile la partecipazione di pubbliche amministrazioni in società con le seguenti caratteristiche:

- *“aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato” (comma 3);*
- *costituite “in attuazione dell’art. 34 del Regolamento CE n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e dell’art. 61 del Regolamento CE n. 508/2014” (Gruppi d’Azione Locale, in breve G.A.L.) (comma 6);*
- *“aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili” (comma 7);*
- *aventi “caratteristiche di spin off o start up universitari previsti dall'articolo 6, comma 9, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli Enti di ricerca. È inoltre fatta salva la possibilità, per le Università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche” (comma 8);*

Tenuto conto, altresì, delle seguenti ulteriori disposizioni dettate dal T.U.S.P. in materia di partecipazioni ammissibili:

- *“le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2; salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli Enti costituenti o partecipanti o affidanti” (art. 4, comma 4);*
- *l'articolo 4 del T.U.S.P. non si applica alle società elencate nell'allegato A dello stesso (al cui interno è espressamente ricompreso il Gruppo Lazio Innova, partecipata anche dalla Camera) nonché alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione europea (art. 26, comma 2);*

Atteso che la valutazione circa il mantenimento o la dismissione delle partecipazioni societarie detenute dalla Camera debba essere effettuata alla luce delle competenze e delle funzioni assegnate al sistema camerale dalla Legge 29 dicembre 1993, n. 580 (*“Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura”*), come modificata dal D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219 (*“Riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura”*);

Visto, in particolare, l’art. 2, comma 4, della richiamata Legge n. 580/1993 e s.m.i. il quale dispone che le Camere di Commercio *“per il raggiungimento dei propri scopi, possono promuovere, realizzare e gestire strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, a società, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico”*;

Atteso che, al fine di poter essere considerata ammissibile, ciascuna partecipazione societaria deve soddisfare i requisiti previsti dai richiamati artt. 4 e 20 del T.U.S.P. e deve essere necessariamente riconducibile alle funzioni istituzionali demandate alla Camera dalla citata Legge n. 580/1993 e s.m.i., elementi la cui mancanza, tuttavia, non determina automaticamente l’obbligo di procedere alla dismissione della partecipazione interessata, ben potendo la stessa essere destinataria di uno specifico intervento di riassetto;

Rammentato che, a tal proposito, con la richiamata Deliberazione n. 153 del 18 settembre 2017, si è provveduto ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 del T.U.S.P., la Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute dalla Camera, nell’ambito della quale è stata disposta l’adozione di una misura di razionalizzazione (alienazione) nei confronti di Tecno Holding S.p.A., il cui mantenimento risultava non compatibile con la normativa di riferimento;

Considerato che, con Deliberazione n. 104 del 18 giugno 2018, la Camera ha disposto la dismissione della partecipazione azionaria mediante procedura ad evidenza pubblica, fissando il valore peritale da porre a base d’asta in circa 40 milioni di euro;

Atteso che, nell’ambito della richiamata procedura ad evidenza pubblica, conclusasi in data 6 settembre 2018, non sono pervenute offerte di acquisto;

Rappresentato che, con successiva Deliberazione n. 22 del 12 febbraio 2019, la Camera ha autorizzato a non procedere alla richiamata alienazione fino al 31 dicembre

2021, in conformità a quanto disposto all'art. 24, comma 5-bis, del T.U.S.P., come modificato dall'art. 1, comma 723, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), il quale sospende l'obbligo di alienazione per le partecipazioni che abbiano prodotto risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione, autorizzando l'amministrazione pubblica a non procedere alla vendita ai fini della "*tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche*";

Evidenziato che la Società, partecipata interamente da soci pubblici, ovvero dalle Camere di Commercio italiane e da soggetti giuridici riconducibili al sistema camerale, poiché deteneva partecipazioni eterogenee e differenziate rispetto al perimetro di ammissibilità del T.U.S.P., ha ritenuto necessario avviare, a partire dal 2017, un percorso graduale e coordinato di dismissione di quegli *asset* societari non ammissibili, rivisto con i successivi aggiornamenti annuali, in modo da consentire la piena rispondenza dell'attività societaria alle prescrizioni legislative;

Considerato che Tecno Holding S.p.A. si pone l'obiettivo di portare a termine, in tempi brevi, la dismissione graduale ed ordinata di quegli *asset* residui, in specie gli *asset* immobiliari e le quote dei fondi di investimento, che consentirà pertanto ai soci di realizzare il pieno allineamento delle partecipazioni detenute dalla Società al perimetro di ammissibilità stabilito dal T.U.S.P., in un lasso temporale che, comunque, consenta di salvaguardare il valore delle partecipazioni societarie e gli investimenti effettuati fino alla relativa maturazione;

Evidenziato che, in tale ambito, ha assunto particolare rilievo l'interesse sociale, inteso come valorizzazione degli *asset* societari e massimizzazione dei proventi derivanti dal loro smobilizzo, onde evitare una possibile decurtazione del valore degli stessi, e di conseguenza, del valore delle partecipazioni dei soci pubblici;

Considerato che, in coerenza con le previsioni di *cash flow* previste dal Piano, in virtù dei proventi delle dismissioni avvenute, la Società ha provveduto a distribuire proporzionalmente *pro quota* i dividendi ai soci;

Rilevato che nell'ultimo triennio Tecno Holding S.p.A. ha distribuito a vario titolo alla Camera di Commercio di Roma, in virtù della propria partecipazione azionaria, ragguardevoli dividendi per un totale di circa 18 milioni di euro, cui va aggiunto un ulteriore milione di euro di erogazione liberale che la Società ha messo a disposizione della Camera per iniziative di valore economico-sociale sul territorio;

Preso atto che l'Ente ha condiviso con Tecno Holding S.p.A. la decisione di devolvere interamente tale erogazione liberale a favore dell'Istituto Nazionale Malattie Infettive "Lazzaro Spallanzani" per la ricerca e la sperimentazione di terapie al fine di contrastare la diffusione del coronavirus, con un notevole ritorno di immagine per la Camera stessa;

Considerato che, all'esito del percorso di dismissione in atto, Tecno Holding S.p.A. si troverà a detenere, quale *asset* prevalente e tendenzialmente esclusivo, la partecipazione di maggioranza in Tinexta S.p.A., società quotata al mercato regolamentare, la quale, attraverso le proprie partecipate, può svolgere nel contesto economico-finanziario un ruolo fondamentale di intervento con la molteplicità dei servizi a sostegno dello sviluppo e qualificazione del sistema delle imprese;

Rammentato, altresì, che nell'ottica di una trasformazione sostanziale dell'attività societaria, Tecno Holding S.p.A., in ragione della natura pubblica dei soci, ha adeguato le previsioni statutarie con quelle legislative, prevedendo modifiche all'oggetto sociale che è attualmente delimitato, fatte salve le attività meramente strumentali, alla sola attività di assunzione e gestione di partecipazioni in società italiane ed estere che hanno ad oggetto sociale le attività individuate dai soci tra quelle consentite dall'art. 4 del T.U.S.P., ovvero in società quotate in mercati regolamentati;

Evidenziato che, alla luce dello scenario sopra rappresentato, la partecipazione in Tecno Holding S.p.A., la quale ha assunto una fisionomia aderente al dettato normativo, può ritenersi strategica per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e del sistema camerale, mediante il complesso di attività svolte strumentali al servizio delle imprese e del territorio;

Considerato, inoltre, che i risultati sino ad ora conseguiti, da sempre positivi, garantiscono profittabilità e crescita di valore per tutti gli *stakeholder*, anche attraverso la distribuzione di consistenti dividendi;

Rilevato che, tanto premesso, la Camera, anche al fine di tutelare l'integrità del patrimonio sociale, nonché preservare il valore della relativa quota di partecipazione, potrebbe rivedere la propria posizione in merito alla strategicità della Società Tecno Holding S.p.A., stabilendo di mantenere la propria partecipazione azionaria, in considerazione degli interventi di razionalizzazione che la Società ha già adottato e sta, tuttora, realizzando;

Esaminata la proposta di Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute dalla Camera al 31 dicembre 2020, allegata al presente verbale sotto la lettera “B” per costituirne parte integrante, elaborata sulla base della normativa, dei criteri e dei parametri che precedono, al fine di assicurare concreta attuazione all’adempimento di cui all’art. 20 del T.U.S.P.;

Considerato che la proposta di Razionalizzazione è stata elaborata secondo le Linee Guida “*Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche*” emanate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro, condivise con la Corte dei Conti, e pubblicate in data 26 novembre 2020;

Rilevato che i citati indirizzi del Ministero dell’Economia e delle Finanze precisano che rientrano nelle partecipazioni indirette soggette alle disposizioni del T.U.S.P. sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione per il tramite di una società o di un organismo controllato dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute per il tramite di società od organismi controllati dall’amministrazione medesima congiuntamente ad altre amministrazioni (controllo congiunto);

Preso atto che i citati indirizzi precisano, inoltre, in modo esplicito, che si considerano a controllo pubblico, ricadenti quindi nell’ambito di applicazione del T.U.S.P., le società *in house providing* soggette al controllo analogo ed al controllo analogo congiunto, nonché le società a totale partecipazione pubblica;

Considerato che il documento, elaborato nel rispetto delle Linee Guida di cui sopra, si compone dei seguenti elementi:

- Relazione tecnica;
- Rappresentazione grafica della struttura delle Società partecipate;
- Tabella riepilogativa delle partecipazioni detenute direttamente;
- Tabella riepilogativa delle partecipazioni detenute indirettamente;
- Scheda di dettaglio per ogni singola partecipazione,

Esaminata, inoltre, la Relazione sull’attuazione, allegata al presente verbale sotto la lettera “C” per costituirne parte integrante, elaborata ai sensi di quanto disposto dall’art. 20, comma 4, del T.U.S.P., il quale prescrive che “*In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell’anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull’attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la*

trasmettono alla struttura di cui all'art. 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente, ai sensi dell'art. 5, comma 4”;

Segnalato, da ultimo, in materia di adempimenti pubblicitari, che la Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2020, successivamente all'approvazione ad opera della Giunta:

- dovrà essere resa disponibile alla Sezione Regionale di Controllo per il Lazio della Corte dei Conti e alla Struttura per il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del Testo Unico istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (*Dipartimento Tesoro - Direzione VIII “Valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico”*), affinché quest'ultimi possano verificare il concreto e puntuale assolvimento degli obblighi di carattere normativo (art. 20, comma 3, T.U.S.P.);
- dovrà essere trasmessa al Ministero dello Sviluppo Economico, che ne verificherà la corrispondenza alle disposizioni della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. (art. 4, comma 5, D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219);
- dovrà essere pubblicata sul sito *internet* istituzionale della Camera all'interno dell'apposita sezione “Amministrazione trasparente” (art. 22, comma 1, lett. *d-bis*), D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.);
- dovrà essere, altresì, trasmessa alla Banca Dati del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso il Portale telematico “Patrimonio della P.A. a valori di mercato” (art. 20, comma 3, T.U.S.P.);

Con il voto unanime dei componenti presenti

DELIBERA

di autorizzare, per le motivazioni che precedono e anche al fine di tutelare l'integrità del patrimonio sociale, nonché preservare il valore della relativa quota societaria, il mantenimento della partecipazione azionaria detenuta in Tecno Holding S.p.A., in considerazione degli interventi di razionalizzazione che la Società ha già adottato e sta, tuttora, realizzando;

- di approvare la Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute dalla Camera al 31 dicembre 2020, allegata al presente verbale sotto la lettera “**B**” per costituirne parte integrante, elaborata ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. sulla base delle Linee Guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento

del Tesoro, condivise con la Corte dei Conti, e pubblicate in data 26 novembre 2020, recependo la decisione in merito al predetto mantenimento;

- di approvare la Relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione, allegata al presente verbale sotto la lettera "C" per costituirne parte integrante, redatta ai sensi dell'art. 20, comma 4, del T.U.S.P., recependo la decisione in merito al predetto mantenimento;
- di autorizzare fin d'ora eventuali modifiche/integrazioni di carattere non sostanziale qualora il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro dovesse predisporre un nuovo *format* nel termine del 31 dicembre 2021 previsto dal T.U.S.P. per la presentazione della Razionalizzazione periodica;
- di rendere disponibile alla Sezione Regionale di Controllo per il Lazio della Corte dei Conti e alla Struttura per il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del Testo Unico istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (Dipartimento Tesoro - Direzione VIII "Valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico"), affinché quest'ultimi possano verificare il concreto e puntuale assolvimento degli obblighi di carattere normativo (art. 20, comma 3, T.U.S.P.);
- di trasmettere la presente Deliberazione, in quanto atto di razionalizzazione delle partecipazioni societarie del sistema camerale, al Ministero dello Sviluppo Economico, che ne verificherà la corrispondenza alle disposizioni della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. (art. 4, comma 5, D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219);
- di pubblicare la presente Deliberazione sul sito *internet* istituzionale della Camera, all'interno dell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" (art. 22, comma 1, lett. d-*bis*), D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.);
- di trasmettere, altresì, la presente Deliberazione alla Banca Dati del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso il Portale telematico "Patrimonio della P.A. a valori di mercato" (art. 20, comma 3, T.U.S.P.).